

Q  
U  
E  
S  
I  
T  
O

1

**Domanda:**

Lo schema di convenzione pubblicato stabilisce all'art. 8 comma 13:

*“La remunerazione del prestito è costituita:*

- a) *per i fondi pubblici dal tasso base così come definito nella Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02 (G.U.C.E. n. C14 del 19.01.2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;*
- b) *per i fondi del Gestore da un tasso di interesse non superiore al tasso base così come definito nella Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02 (G.U.C.E. n. C14 del 19.01.2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, maggiorato a seconda del rating delle imprese interessate e delle garanzie offerte secondo la metodologia descritta nella sopracitata Comunicazione.”*

Si chiede se il tasso base sia inteso come LIBOR Euro 12 mesi”

**Risposta :**

In merito al quesito di cui sopra, si specifica che la Commissione Europea rende pubblico il **tasso base** su internet al seguente indirizzo:

[http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html)

Si precisa, inoltre, che la Commissione Europea con Comunicazione 2008/C 14/02 pubblicata su G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008 ha rivisto il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione. I tassi di riferimento e attualizzazione vengono determinati aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione Europea 100 punti base. Il tasso base è calcolato sui tassi a un anno del mercato monetario e quindi la sua base di calcolo è IBOR a 1 anno.

Q  
U  
E  
S  
I  
T  
O

2

**Domanda:**

Il format pubblicato “Allegato 2” – MODELLO DICHIARAZIONE ALTRE PERSONE FISICHE PER LA PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN FONDO REGIONALE PER PRESTITI PARTECIPATIVI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, NEL QUADRO DELLA AZIONE 1.2.4 DELL’ASSE 1 DEL P.O.R. FESR 2007-2013 – CIG 267995727A - CUP G37C11000070009 prevede che i soggetti di cui all’art. 38 lettera b) e c) dichiarino:

- *che non sussistono le cause di esclusione di cui alla lettera h) del citato articolo e*
- *che non sussiste la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19-3-1990, n.55 (lettera d) dell’art.38).*

Si ritiene che tali requisiti di cui all’art.38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 previste nel modello di cui sopra, siano da intendersi riferiti al concorrente (Banca/intermediario finanziario) e non alle altre persone fisiche, come legali rappresentanti in carica e cessati. Pertanto si chiede se è possibile eliminare dall’allegato 2 le suddette parti, comunque già presenti nell’Allegato 1.”

**Risposta :**

In relazione al presente quesito, abbiamo provveduto all’adeguamento degli Allegati 1 e 2.

In particolare, è stato eliminato da entrambi il riferimento alla lettera h), frutto di un refuso.

Segnaliamo peraltro che la violazione del divieto di intestazione fiduciaria, può essere commessa anche indipendentemente da un trasferimento di beni dai fiducianti al fiduciario (AVCP – Det. n.1/2010) e pertanto, quand’anche dichiarata per la sola impresa concorrente, si estende anche ad ogni fattispecie di cui sopra che in ipotesi coinvolga gli Amministratori.

<p style="font-size: 2em; margin: 0;">Q U E S I T O</p> <div style="border: 2px solid white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 1.5em; margin: 0;">3</span> </div>	<p><b>Domanda:</b>                      Il format pubblicato “Allegato 1” – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED AUTOCERTIFICAZIONE PER LA PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN FONDO REGIONALE PER PRESTITI PARTECIPATIVI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, NEL QUADRO DELLA AZIONE 1.2.4 DELL’ASSE 1 DEL P.O.R. FESR 2007-2013 – CIG 267995727A - CUP G37C11000070009 prevede che il legale rappresentante/procuratore speciale dichiarare che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.                      In relazione ai punti dell’allegato sopra richiamato c), d), e) g), l’Allegato 1 pubblicato prevede di dichiarare anche qualunque eventuale contestazione che l’impresa abbia ricevuto e che in astratto possa essere ricondotta a questa causa di esclusione.                      Si chiede se tale specifica possa essere eliminata dalla dichiarazione, in quanto il legislatore ai fini della partecipazione ad una gara prevede di dichiarare solo infrazioni o violazioni “definitivamente accertate” e l’avvenuta iscrizione al casellario informatico.</p>
	<p><b>Risposta :</b>                      Quanto alle lettere c), d) e g), l’Allegato 1 va inteso nel senso di attribuire rilevanza ai fini dell’obbligo di dichiarazione a violazioni che siano state accertate e non anche a mere contestazioni non sfociate in accertamento formale.                      Ciò che si richiede al concorrente è di dichiarare le situazioni che, in quanto corrispondenti alle cause di esclusione, potrebbero essere ritenute ostative alla partecipazione sulla base di un giudizio di gravità che deve restare riservato a F.I.L.S.E. e non può essere sostituito dall’apprezzamento del concorrente interessato.                      Quanto alla lettera e), l’accertamento è invece rimesso dalla legge al soggetto aggiudicatore e, quindi, diviene necessario dichiarare le situazioni che secondo la ragionevole discrezionalità del medesimo potrebbero darvi luogo.                      Nei limiti di cui sopra, si è provveduto ad inserire nell’Allegato 1 il termine “accertamento” in luogo di “contestazione” alle lettere c), d) e g).</p>

<p style="font-size: 2em; margin: 0;">Q U E S I T O</p> <div style="border: 2px solid white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 1.5em; margin: 0;">4</span> </div>	<p><b>Domanda:</b>                      “L’art. 3 del disciplinare di gara recita al comma 3: <i>«I soggetti di cui al comma 1 che al momento della presentazione della proposta non hanno sede operativa in Liguria, dovranno impegnarsi nella domanda ad attivare una propria sede operativa nel territorio della regione Liguria, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.»</i>                      Si chiede conferma che il requisito di cui all’art. 3 comma 3 del Disciplinare viene richiesto al fine esclusivo di prestare sul territorio regionale quelle attività che per loro stessa natura debbano necessariamente essere svolte in loco quali l’attività di promozione, lo svolgimento di riunioni/convegni e l’assistenza tecnica alle imprese.”</p>
	<p><b>Risposta :</b>                      Sì. La richiesta di attivare una sede operativa sul territorio della regione Liguria ha lo scopo di garantire tutte le attività che per loro natura debbano necessariamente essere svolte in loco, quali, in particolare, quelle di sportello nei confronti delle imprese, nonché le attività da Voi elencate.</p>

Q  
U  
E  
S  
I  
T  
O  
5

**Domanda:**

“Si chiede se la procedura per la presentazione da parte delle PMI delle richieste di prestiti a fronte di programmi di investimenti innovativi sia a sportello, sino ad esaurimento delle risorse del Fondo tenuto anche conto della periodica ricostituzione dello stesso.

In caso di risposta positiva e qualora non siano presentate domande tali da assorbire integralmente la dotazione del Fondo, si chiede, inoltre, se siano finanziabili anche le iniziative che, all'esito delle verifiche istruttorie, non presentino le caratteristiche di cui al comma 2 dell'art. 9 dello schema della convenzione.”

**Risposta :**

La procedura per le richieste di prestito partecipativo può essere a sportello, nell'osservanza di quanto previsto dallo schema di convenzione.

In proposito non è chiaro il Vostro riferimento “al comma 2 dell'art. 9 dello schema della convenzione”; in ogni caso, non sono assolutamente finanziabili imprese o iniziative che non corrispondano ai criteri di ammissibilità stabiliti dalla convenzione e dagli atti in essa richiamati.

La promozione della misura ai fini dell'assorbimento integrale delle risorse del Fondo rientra tra i compiti operativi del prestatore del servizio.

Q  
U  
E  
S  
I  
T  
O  
6

**Domanda:**

L'art. 18 dello schema di convenzione pubblicato recita:

« 1.FI.L.S.E. potrà dichiarare la presente convenzione risolta di diritto per grave inadempimento del Gestore, con conseguente diritto alla restituzione immediata della quota-parte di risorse da essa conferita nel Fondo, al lordo di eventuali plusvalenze ed in ogni caso cori rivalutazione, indipendentemente dalla presenza della corrispondente liquidità nel Fondo, nei casi di:

- a) mancata concessione di prestiti partecipativi pari al 30% della dotazione complessivamente impegnata nel Fondo entro la data del 31/12/2013;
- b) mancata concessione di prestiti partecipativi pari al 50% della dotazione complessivamente impegnata nel Fondo entro la data del 31/12/2014;
- c) mancata concessione di prestiti partecipativi pari al 70% della delazione complessivamente impegnata nel Fondo entro la data del 31/12/2015;
- d) concessione, da parte del Gestore, di finanziamenti non conformi a quanto previsto dalla presente convenzione, anche quanto alla tipologia di imprese beneficiarie e/o alla sussistenza di idonee garanzie, interessanti oltre il 15% del valore iniziale del Fondo, salvo comunque quanto previsto dall'art. 19;
- e) prelievo non autorizzato di somme dal Fondo ad opera del Gestore;
- f) investimento della liquidità con modalità non previste dal precedente articolo 10;
- g) realizzazione, da parte del Gestore di operazioni che esponano FI.L.S.E. e/o Regione Liguria al rischio di dovere restituire le risorse pubbliche destinate al Fondo;
- h) gravi inadempimenti nell'espletamento delle attività di cui all'art. 9;
- i) impedimento delle attività di controllo che la presente convenzione riserva a FI.L.S.E.;
- j) formazione e/o utilizzo e/o esibizione a FI.L.S.E. di documenti falsi;
- k) perdita, da parte del Gestore, dei requisiti che gli hanno consentito la partecipazione alla gara.

2. Resta ferma la possibilità di richiedere la risoluzione per grave inadempimento del Gestore in altri casi, diversi da quelli contemplati nel precedente primo comma.

3. In caso di risoluzione ai sensi del primo comma, ovvero di domanda di risoluzione ai sensi del secondo comma, FI.L.S.E. potrà incamerare in tutto o in parte la cauzione, salvo comunque il suo diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni».

Si chiede conferma, tenuto anche conto di quanto stabilito al comma 4 dell'art. 2 del disciplinare, che la risoluzione della convenzione sarà prevista solo in caso di grave inadempimento del Gestore riconducibile a dolo o colpa grave da parte dello Stesso.”

**Risposta :**

La risposta al quesito è negativa, essendo possibile la risoluzione per grave inadempimento, secondo l'ordinario regime civilistico, anche in caso di colpa ordinaria e non solo in caso di dolo o colpa grave.

Con l'occasione si segnala la rettifica dello schema di convenzione sub articolo 18, comma 1, lettera c), nel quale la data del “31/12/2015” viene sostituita con quella del “30/06/2015”.

<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed; font-weight: bold; font-size: 2em;">Q U E S I T O</p> <div style="border: 2px solid white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">7</span> </div>	<p><b>Domanda:</b>                  “Si chiedono indicazioni in caso di default della PMI beneficiaria del prestito partecipativo. In particolare si chiede conferma che il Soggette Gestore in caso di inadempimento della PMI beneficiaria non è responsabile anche dei Fondi pubblici, attesa l’asseverazione dell’iniziativa, tenuto appunto conto di quanto previsto dall’art. 12 della Convenzione: <i>«Il Gestore è autorizzato ad addebitare pro quota alla dotazione del Fondo costituita mediante risorse pubbliche tutte le eventuali perdite derivanti dall’erogazione dei prestiti partecipativi; è autorizzato, altresì, ed addebitare le eventuali perdite derivanti dalla gestione della eventuale liquidità, purché frutto di operazioni consentite dalla legge e dalla presente convenzione»</i>.                  Si chiede conferma altresì che il Soggetto Gestore attiverà le procedure di recupero delle somme secondo le prassi interne in uso ma nulla sarà dovuto al Fondo pubblico in caso di mancato recupero, non essendo tali fattispecie disciplinate dalla convenzione.”</p>
	<p><b>Risposta :</b>                  Si conferma che l’eventuale default delle imprese sovvenzionate va a carico del Fondo, pro quota alle sue componenti pubblica e privata, purché il Gestore abbia agito nell’osservanza della convenzione e dei necessari criteri di diligenza e professionalità nella valutazione di finanziabilità delle imprese stesse.                  Inoltre, le procedure di recupero dovranno essere svolte tempestivamente e correttamente e per eventuali definizioni transattive dovrà sussistere adeguata motivazione così come previsto dall’articolo 12, secondo comma dello schema di convenzione.</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed; font-weight: bold; font-size: 2em;">Q U E S I T O</p> <div style="border: 2px solid white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">8</span> </div>	<p><b>Domanda:</b>                  “L’art. 9 dello schema di convenzione stabilisce che «Il Gestore dovrà redigere il Piano di attività di cui all’art. 43 comma 2° del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione....».                  Si chiede se il Piano di cui sopra ad esclusivo carico del Gestore deve essere preventivamente approvato dall’Ente Appaltante.</p>
	<p><b>Risposta :</b>                  Il Piano di attività sarà valutato e la sua applicazione sorvegliata, come previsto dall’articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione.</p>

Q  
U  
E  
S  
I  
T  
O

9

**Domanda:**

“Anche le banche devono dimostrare di possedere il requisito di cui al punto 4, lettera c) dell’art.3 del disciplinare di gara? e in caso affermativo, in che modo devono dimostrarlo?”

“Anche le banche devono dimostrare di possedere il requisito di cui al punto 4, lettera d) dell’art.3 del disciplinare di gara? e in caso affermativo, in che modo devono dimostrarlo?”

**Risposta :**

Ai sensi dell’art.3, comma 4, lettera c) del disciplinare di gara, sia le Banche che gli intermediari finanziari di cui al comma 1 del medesimo articolo devono *“disporre di liquidità per la quota di cofinanziamento del Fondo a loro carico e dunque per un importo pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00)”*.

Il requisito deve semplicemente essere dichiarato, con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 (come da modulistica apposita), ai fini della partecipazione alla gara.

Deve essere poi comprovato dai soggetti sorteggiati per la verifica a campione dell’autodichiarazione, di cui all’art. 48 del codice dei contratti pubblici, nonché per la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario ed al secondo classificato.

Secondo quanto previsto dall’art. 7.3 del disciplinare, per la dimostrazione sono richiesti *“documenti ufficiali (ad esempio estratti di conti correnti) comprovanti la disponibilità della liquidità di cui all’art. 3.4, lett. c), ovvero atti di impegno irrevocabile di soggetti finanziatori, accompagnati dalla comprova, attraverso documenti ufficiali, delle disponibilità liquide in capo a questi ultimi”*.

Pertanto le banche potranno comprovare la liquidità propria mediante documentazione da cui risulti il relativo deposito; la prova è libera, purché sia fornita in modo adeguato. F.I.L.S.E. resta a disposizione per chiarire anticipatamente se ritiene adeguate eventuali specifiche documentazioni che gli interessati ritengano di produrre, se sorteggiati o comunque chiamati alla verifica dei requisiti.

Analogamente, anche alle banche è richiesto il requisito consistente nel *“disporre di un idoneo staff operativo dedicato all’adempimento in caso di aggiudicazione; l’idoneità dello staff sarà valutata sulla base del numero dei componenti e dei loro curricula con riguardo alla disponibilità di specifiche competenze ed esperienze nelle materie e nei mercati di operatività del Fondo.”*

Il requisito deve essere autodichiarato come previsto dal disciplinare *“Riguardo al requisito di cui all’art. 3.4, lett. d) dovrà essere descritto lo staff operativo, con indicazione dell’organigramma e del funzionigramma, corredati da esauriente curriculum di ciascuno dei componenti nonché degli eventuali advisor esterni”*.

In sede di dimostrazione sarà richiesta la documentazione come da art. 7.3 del disciplinare, ossia: *contratti e/o altri documenti ufficiali comprovanti la disponibilità delle persone indicate nello staff operativo, di cui all’art. 3.4, lett. d)”*

Q  
U  
E  
S  
I  
T  
O

10

**Domanda:**

“Cosa si intende esattamente per *“attività di analisi e supporto”*, locuzione contenuta nel punto 1 dell’art.3 del disciplinare di gara?”

**Risposta :**

In merito al quesito di cui sopra, si specifica che per *“attività di analisi e supporto”* si intendono attività *“eventuali”*, che il soggetto Gestore può effettuare allo scopo di raggiungere più efficacemente le finalità del Fondo.

Si specifica, inoltre, che, nel caso di offerta presentata da soggetti in forma associata, ai soggetti che svolgeranno tali eventuali attività non è richiesto il possesso dell’iscrizione agli albi di cui all’art.3, comma 1, lettere a) e b), così come per le attività di cui all’articolo 9, comma 1 dello schema di convenzione.

Q  
U  
E  
S  
I  
T  
O

11

**Domanda:**

“L’art. 8 dello schema di convenzione al punto 8 stabilisce che «Il prestito partecipativo potrà essere concesso, dietro prestazione di idonee garanzie, sino al 100% dell’importo dell’investimento ammesso ad agevolazione ed è volto, in parte, ad anticipare le risorse di un aumento di capitale sociale deliberato dall’impresa, da sottoscrivere e versare da parte dei soci attuali o futuri della stessa». Si chiede conferma che la prestazione delle garanzie debba intendersi obbligatoria ai fini della concessione del prestito partecipativo e che la banca possa chiedere le garanzie che ritiene al suo interno più idonee secondo le proprie procedure in uso.”

**Risposta :**

La garanzia è obbligatoria.

Le relative modalità e forme sono rimesse all’aggiudicatario, che in caso di banca potrà fare riferimento alle proprie procedure usuali, purché sia ragionevolmente soddisfatto il requisito di “idoneità” della garanzia stabilito dallo schema di convenzione. Non sono in alcun caso ammesse forme di garanzia che coprano in modo differenziato la quota-parte di finanziamento erogata con le risorse apportate da F.I.L.S.E. al Fondo e quella fornita dal Gestore.

La clausola è volutamente generale, per consentire flessibilità operativa, ma deve essere interpretata secondo correttezza e buona fede rispetto agli interessi del committente.

Q  
U  
E  
S  
I  
T  
O

12

**Domanda:**

“In relazione a quanto specificato all’art. 18 dello schema di convenzione e nelle faq pubblicate si specifica che il mancato raggiungimento del sal previsti al comma 1 punti a), b) e c) potrebbe derivare anche da cause esogene alla banca, come un insufficiente numero di domande di finanziamento da parte delle PMI. Potrebbero pertanto interferire fatti estranei alla banca, non riconducibili a colpa anche ordinaria o dolo della banca.

Si chiede pertanto di voler considerare la possibilità di escludere dalle cause di risoluzione del contratto e quindi anche dall’incameramento della cauzione, i sopra richiamati punti a), b) e c) dell’art. 18 dello schema di convenzione.”

**Risposta :**

Non si ravvisa l’opportunità di modificare lo schema di convenzione.

Come è noto, la clausola risolutiva espressa si inserisce pur sempre nell’ambito della disciplina dell’inadempimento contrattuale e, pertanto, non può operare in assenza di colpa; compete tuttavia al debitore della prestazione dare dimostrazione della causa a sé non imputabile del mancato raggiungimento del risultato.

Tale clausola si collega a quelle che obbligano il prestatore ad impegnarsi attivamente per promuovere il fondo e, dunque, ottenere sufficienti domande di finanziamento da parte di imprese titolate a riceverlo.

Q  
U  
E  
S  
I  
T  
O

13

**Domanda:**

“In relazione alla risposta al quesito n.4 si chiede ulteriore conferma che le attività di sportello della sede operativa nella regione Liguria riguardano unicamente la raccolta delle domande di prestiti partecipativi e l’assistenza informativa alla clientela.”

**Risposta :**

Le attività di sportello della sede operativa nella regione Liguria non sono solo quelle di raccolta delle domande e di assistenza informativa alle imprese, ma ricomprendono quelle attività che richiedono per la loro effettuazione il contatto diretto con le imprese richiedenti i prestiti partecipativi.

Q  
U  
E  
S  
I  
T  
O

14

**Domanda:**

“In relazione all’Allegato 1 e al quesito n.3 pubblicato da codesta Spettabile Amministrazione, si chiede se può essere prodotta una domanda di partecipazione che contenga solo i requisiti stabiliti dal D.Lgs. 163/2006, tenuto conto che «i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle», come stabilito dall’art.46 bis del citato decreto.

**Risposta :**

Si ritiene, specialmente dopo la modifica dei moduli a disposizione dei concorrenti, conseguita a precedente istanza di chiarimenti, che tali documenti siano senz’altro in linea con il D. Lgs. n. 163/2006. Eventuali dichiarazioni difformi saranno valutate in corso di gara ed ammesse se comunque conterranno tutti gli elementi previsti dalla lex specialis. Valuteranno i concorrenti il rischio insito nell’utilizzo di formule diverse da quelle inserite nel modulo della Stazione appaltante, anche con riguardo all’eventualità di contestazioni da parte di altri concorrenti.

Q  
U  
E  
S  
I  
T  
O

15

**Domanda:**

“Si chiede di conoscere se nel caso di partecipazione al bando di banca iscritta all’albo di cui agli art. 13 e/o 64 del D.Lgs. n. 385/1993 sia necessaria la presentazione delle garanzie di cui all’art.5 comma 1 punto A.6 del disciplinare di gara. In subordine si chiede di conoscere se nel caso di partecipazione al bando di banca appartenente a gruppo bancario le garanzie stesse possano essere rilasciate dalla capogruppo bancaria, soggetto giuridicamente distinto.”

**Risposta :**

La risposta ad entrambi i quesiti è positiva.

Q U E S I T O  	<p><b><u>Domanda:</u></b>                  “In relazione alla domanda di partecipazione al bando pubblicato, si chiede se può essere ritenuta ammissibile una domanda di partecipazione che, ancorché non pienamente corrispondente all’allegato 1 pubblicato, riporti esclusivamente il rispetto dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 dl D.Lgs. 163/2006, come peraltro indicato dal Disciplinare di gara all’art. 3 punto 4 a).”</p>
	<p><b><u>Risposta :</u></b>                  L’articolo 46, comma 1 bis del Codice dei contratti pubblici dispone la possibilità di esclusione dei candidati o dei concorrenti solo ed esclusivamente in caso di mancato adempimento alle prescrizioni del Codice stesso, del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici e delle altre disposizioni di legge vigenti.                  Pertanto non potranno essere causa di esclusione dichiarazioni conformi a quanto previsto dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 come da ultimo novellato.</p>